



Merate, 02.01.2025

Verbale nr. 1/2025

Oggetto: Assemblea Straordinaria dei Soci membri per approvazione modifica dello Statuto

In data odierna due gennaio dell'anno 2025, alle ore 20:40 presso la sede dell'Associazione sita in Via Campi 33 nel Comune di Merate, si è riunita, previa convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci membri dell'Associazione Fiume di Vita Onlus per discutere quanto posto all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione della modifica dello Statuto con variazione del Nome e adeguamento per iscrizione al RUNTS ai sensi della normativa dettata dal D.Lgs. 117/2017;

Alle ore 20:45 in prima convocazione, il Presidente dell'associazione dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente constata che sono presenti tutti i seguenti membri: Presidente Eugenio Coco, Segretaria Sabrina Padovani, Tesoriere Tiziana Padovani, 1 Consigliere Roberto Palmeri, 2 Consigliere Mioara Cosma, Roberto Leandro, Patrizia Galbusera e Marco Bonalumi. I membri sono così pertanto al completo, nr.8 soci su 8 aventi diritto.

- 1) Con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente inizia a relazionare sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale nei vari punti che andavano specificati in merito agli scopi sociali e allo svolgimento delle riunioni delle assemblee.
Per questo motivo, si è ritenuta necessaria anche la variazione del Nome per essere più conforme a detti scopi, con la conseguente variazione del codice ATECO. L'Associazione pertanto prenderà il nome di **FIUME DI VITA ETS**. Dopo la lettura integrale del nuovo Statuto, preventivamente distribuito ai presenti, che consta di n. 15 articoli, alle ore 21:30 si procede al voto ed i Soci presenti approvano all'unanimità il cambio statutario come anche già discusso in precedenti assemblee e si allega al presente verbale sotto la lettera "A", così come si approva, all'unanimità, la variazione della denominazione dell'ente, che diviene pertanto "Fiume di Vita E.T.S."

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del presente verbale con allegato il nuovo Statuto presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art.82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 21:40 non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea dei soci chiude i lavori.

Il Presidente

Coco Eugenio

Il Segretario

Padovani Sabrina

"FIUME DI VITA ETS"
Via Campi, 33 – 23807 Merate (Lc) | C.F.: 92037030134
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Firma presenza all'Assemblea straordinaria del giorno 02 (due) gennaio 2025 alle ore 20:30 presso la sede di Fiume di Vita Ets, Via Campi 33 Merate.

Elenco soci presenti

1. COCO EUGENIO
2. PADOVANI SABRINA
3. PADOVANI TIZIANA
4. PALMERI ROBERTO
5. COSMA MIOARA
6. LEANDRO ROBERTO
7. BONALUMI MARCO
8. GALBUSERA PATRIZIA

Padova. Sanna
Padovani Tiziana
Palmeri Roberto
Mioara Cosma
Leandro Roberto
Bonali Marco
Galbusera Patrizia



AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LECCO - U.T. MERATE	
REGISTRATO IN DATA	14/01/2025
SERIE	3 N. 14
CON PAGAMENTO EURO <i>ESENTE</i>	
Per delega del Direttore Provinciale	
Il Funzionario	

Gaetano LAURICELLA
Firma su delega del Direttore Provinciale

Allegato al verbale dell'Assemblea Straordinaria che delibera:

la modifica dello Statuto

la modifica della denominazione

ASSOCIAZIONE FIUMEDIVITA

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e Fondazione

Con questo statuto si intende regolamentare una Associazione senza scopo di lucro, denominata:

ASSOCIAZIONE "FIUME DI VITA" ETS

Già costituita ai sensi e per gli scopi ed effetti del combinato disposto degli art.22 legge del 20 giugno 1929 n.1 159 LO R.D. 28 febbraio 1930 nr.289 e degli art.8, 18, 19, 20 della Costituzione della Repubblica Italiana, in relazione agli art. 36 e seguenti del Cod. Civ. della legge 11 Agosto 1991 nr.266, del decr. leg. n.460 del 1997 sulle ONLUS e della legge 7 dicembre 2000 nr.383.

L'Associazione, sussistendone tutti i presupposti di legge, assumerà la seguente denominazione sociale: **ASSOCIAZIONE "FIUME DI VITA" ETS**

Ai sensi dell'Art. 12 del D. Lgs. 117/2017, la denominazione sociale, in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione di ente del terzo settore o l'acronimo ETS. Di tal indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha la sua sede attuale in Merate. Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede sociale senza modifica statutaria, adempiendo gli obblighi di comunicazione agli organi competenti. Potranno essere istituite sedi secondarie in altre località in Italia su deliberazione dell'assemblea. La sua durata è illimitata.

Art. 3 – Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione opera, senza scopo di lucro, per il perseguimento delle finalità di solidarietà di utilità sociale, civiche e solidaristiche nel rispetto della prescrizione di cui al D. Lgs. 117/2017. In particolare, si propone di:

1. svolgere assistenza sociale e di volontariato esclusivamente per fini di solidarietà, fratellanza e vita comunitaria, nella specifica di dare qualsiasi tipo di aiuto di ascolto e pratico a tutte quelle persone che liberamente decidano di farsi aiutare e che si trovino in condizione svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e di utilizzare le medesime finalità di solidarietà sociale anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti;

2. svolgere opere di beneficenza per le suddette persone qualora si verifichi la necessità di aiutarle anche materialmente in ogni loro bisogno, che sia di nutrimento, di vestiario, economico ecc.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 in favore degli associati, loro familiari e terzi:

1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 Agosto 2016, n. 166, e succ. modd., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, l'associazione di propone di:

- **L.1** – L'associazione si propone di organizzare attività culturali e artistiche, quali (a titolo di esempio) concerti, spettacoli teatrali, mostre e rassegne sui temi di carattere sociale, spirituale, storico e di diffusione dei valori della solidarietà, della fratellanza sensibilizzando il valore del rispetto tra le persone e per l'ambiente.
- **L.2** – L'associazione svolge attività ricreative a favore delle famiglie, dei bambini, adolescenti, giovani, donne, uomini e anziani. In particolare: incontri, ritiri, pranzi e cene a tema, spettacoli di vario genere, giornate all'aperto, giochi e altro.
- **L.1** – L'associazione realizza attività di formazione extra scolastica, su temi che promuovano lo sviluppo completo della personalità nelle diverse fasi dell'età della vita umana. In particolare, l'associazione intende porre particolare attenzione allo sviluppo psicologico e spirituale della persona. Per questo realizza incontri, corsi, percorsi, seminari e dibattiti.
- **L.2** – L'associazione intende promuovere e realizzare laboratori per l'apprendimento di abilità manuali e artistiche oltre che alla sensibilizzazione verso il valore del riciclo e del rispetto per l'ambiente.
- **L.3** – L'associazione promuove e vuole realizzare corsi per la conoscenza e l'apprendimento delle diverse arti quali la musica, la pittura, la recitazione e altro
- **U.1** – L'associazione intende promuovere la beneficenza attraverso raccolte specifiche di fondi da devolvere ai bisognosi o a opere che svolgono attività in loro favore. L'associazione provvede alla raccolta di cibo e vestiario (anche per mezzo del Banco Alimentare o di altre organizzazioni simili) da distribuire a famiglie bisognose del territorio nel quale opera e oltre in collaborazione con altre associazioni con gli stesso scopi e finalità.
- **U.2** – L'associazione promuove tra i propri membri il sostegno a distanza per il tramite di altre associazioni già attive in questo ambito.

e Entra
fficio te
L'eco

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione.

Art. 4 – Attività diverse

1. Ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs n. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere secondarie strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito in quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

2. L'organo demandato all'individuazione delle Attività Diverse che potrà svolgere l'associazione è il Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Patrimonio e Amministrazione

Il patrimonio che è costituito da:

1. offerte volontarie dei soci;
2. da collette raccolte durante eventi;
3. da libere donazioni e lasciti.
4. contributi da Enti e/o istituzioni pubbliche
5. ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione

viene adoperato per tutti gli scopi dell'Associazione. I beni dell'Associazione e il suo patrimonio, comunque formato e costituito, appartengono esclusivamente all'Associazione come tale.

Nessun membro ha diritto di chiedere ripartizione alcuna e di ricevere dividendi da interessi di sorta, in denaro ed in natura, sul patrimonio sociale. Ciò vale anche per gli eredi dei membri.

Salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge, durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, compreso dell'eventuale avanzo di gestione, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 – I soci e membri

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano gli ideali e lo spirito. Tutti i soci membri hanno uguali diritti e doveri.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e che, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Assemblea dei soci.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro 60 (sessanta) giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

4. Il diritto di socio cessa per decesso, trasferimento, dimissioni e indegnità. L'indegnità è sancita dall'Assemblea dei soci qualora si verificassero situazioni di conflitto e/o comportamenti che possano creare danno o discredito all'Associazione o che siano contrarie a suoi scopi.

Viene comunicata al Socio che, entro 60 giorni può decidere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile.

Il recesso non comporta la restituzione di somme eventualmente versate all'associazione.

5. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

6. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

7. I soci membri hanno diritto ad avere una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Associazione, il diritto a frequentare i locali sociali e partecipare alle assemblee.

8. Ciascun socio ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- ☐ Il Consiglio Direttivo;
- ☐ L'Assemblea degli associati;
- ☐ L'Organo di Controllo, ove nominato;
- ☐ Il Revisore Legale, ove nominato.

Gli organi dell'Associazione hanno durata di 4 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 9– Consiglio Direttivo

Il primo consiglio è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Si applica l'Art. 2382 del C.C.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito a ciascun membro è generale.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per 4 anni e possono essere rieletti.

9.1 Il Presidente



È eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro (4) anni e può essere rieletto. Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- Da esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazioni;
- Può aprire e chiudere i conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
- Davanti ai Soci, ai terzi e a tutti i pubblici Uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

9.2 Il Segretario

Il Segretario: verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art.22 comma 5.

9.3 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini dell'Associazione. In particolare, ha il compito di:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) ed il bilancio consuntivo;
- Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- Deliberare in merito all'esclusione di soci;
- Eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- Nominare il Segretario, e il tesoriere o il Segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti del Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione.

10 Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza da uno da lui delegato. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente la rappresenta legalmente e cura tutti i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Il potere di rappresentanza è generale.

I consiglieri e il Presidente restano in carica fino a volontarie dimissioni o salvo revoca da parte dell'Assemblea dei soci membri. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Presidente firma, insieme al tesoriere, qualsiasi operazione finanziaria deliberata in osservanza delle norme statutarie.

A partire dal termine di cui all'Art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – L'Assemblea

Il Presidente del Consiglio convoca almeno una volta all'anno i membri per l'approvazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo.

La convocazione è convocata almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere:

- L'indicazione dell'Ordine del Giorno
- Il luogo, l'ora e la data dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata fuori dalla sede sociale, purché non fuori della provincia di Lecco.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la metà più uno del numero degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o in delega:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'Assemblea straordinaria nel primo caso delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art.22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Art. 11 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ciascun anno. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla Legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

Art. 12 – L'Organo di controllo

Nei casi previsti dalla Legge o quando comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo dell'Associazione è affidato ad un Organo di controllo la cui composizione potrà essere liberamente scelta nel rispetto delle disposizioni di legge. L'organo di controllo è nominato anche in forma monocratica.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Art. 13 – Il Revisore legale

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – Scioglimento

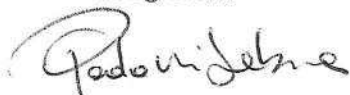
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analogo scopo ai sensi dell'art 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 ed alle disposizioni del Codice civile, in quanto compatibili.

Merate,

Il Segretario



Il Presidente

